



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO**

**RELAZIONE
DEL PROCURATORE REGIONALE
GIANLUCA ALBO**



**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024**

TRENTO - 16 FEBBRAIO 2024

Nella pagina precedente

“Ti rissi no” di Igor Scalisi Palminteri – Cefalù (PA) 2023

INDICE

INTERVENTO IN UDIENZA	1
II. LA PROCURA REGIONALE TRENTINA	10
III. L'ORGANIZZAZIONE.....	11
IV. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE	12
1) I dati statistici	12
2) Il contenuto e la sequenza <i>input-output</i> dell'attività del pubblico ministero	12
2.1) Gli inviti a dedurre	12
2.2) Le citazioni a giudizio	13
2.3) I Giudizi di primo grado.....	20
2.4) Le impugnazioni	20
2.5) L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi.....	26
V. LA TUTELA DELLE FACOLTÀ DIFENSIVE.....	27
VI. CONCLUSIONI.....	28
INDICE DEI GRAFICI.....	I

Relazione pubblicata sul sito *web*
istituzionale, consultabile mediante il
presente codice QR:



INTERVENTO IN UDIENZA

Sig.re Presidenti, Colleghi, Autorità, Signore e Signori tutti,

L'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei conti è un momento di riflessione sul ruolo e sulla funzione, senza l'effettività della quale la cerimonia di apertura resterebbe arginata ad una anacronistica e sterile solennità.

Nell'attuale difficoltà del contesto post pandemico, che anziché approdare all'agognata serenità ci ha proiettati nell'angoscia di guerre vicine e di tensioni internazionali tanto più gravi quanto umanamente incomprensibili, una riflessione tecnica sui contenuti dell'attività della Procura regionale di Trento nel 2023 rischia di apparire autoreferenziale, oltre che poco significativa in termini di quotidiana rilevanza.

La rassicurante conquista dello Stato di Diritto non può però prescindere dal rispetto delle regole e da chi ne controlli il rispetto.

E poiché nei momenti di crisi il rispetto delle regole campeggia quale indefettibile strumento di coesione, diviene rilevante anche il compito di una Magistratura istituzionalmente deputata a controllare e orientare gli organi dell'Amministrazione che le regole devono applicare nell'interesse di una Comunità sempre più indebolita e disorientata dalle paure del momento.

Pensando, quindi, al ruolo di una Procura della Corte dei conti al servizio della Comunità e sensibile alle sue vicissitudini, e grazie al fondamentale supporto fotografico di un amico, la copertina di quest'anno è rappresentata da un'opera di *street art* di Igor Scalisi intitolata "*Ti rissi..no*" (*Ho detto di no; T'ho dit de no; Ich sagte Nein!*), per condannare tutte le manifestazioni di violenza e idealmente ricordarne tutte le vittime.

Anche quest'anno si abbandonerà la prassi di rassegnare un'articolata relazione "*omnibus*", preferendo sintesi e chiarezza che per il Legislatore sono diventate un obbligo non solo giuridico ma, prima ancora, culturale, per chi esprime una funzione giudiziaria.

Prima di illustrare in sintesi ciò che è stato fatto, un meritato plauso va a tutti coloro che ci hanno consentito di "fare": i colleghi, i collaboratori, le Forze di polizia e tutte le Istituzioni che hanno iniziato a capire che la Procura della Corte dei conti opera nel loro interesse.

Cosa abbiamo fatto?

In sintesi: corroborato la riorganizzazione della struttura dell'ufficio in aderenza alle fasi del codice di giustizia contabile; digitalizzato il flusso di lavoro con piena funzionalità



dell'ufficio anche da remoto, non solo per il personale, ma anche per gli utenti; filtrato qualitativamente l'apertura delle istruttorie con criteri di priorità in aderenza al già introdotto sistema di "pesatura" dei fascicoli; uniformato le prassi operative dell'Ufficio per agevolarne conoscibilità e affidamento dei fruitori esterni; regolamentato l'assegnazione dei procedimenti in tutte le fasi, considerate nella loro unitarietà; esteso anche alla fase preprocessuale e di appello la già introdotta verifica obbligata della corretta formazione del fascicolo e della instaurazione del contraddittorio; tutelato il segreto istruttorio sia "interno" che "esterno"; creato la massima interazione con le altre magistrature e in particolare con la Procura ordinaria; neutralizzato ogni tentativo delle amministrazioni di coinvolgere la Procura contabile per deresponsabilizzarsi; ribadito gli indirizzi già dettati sugli obblighi previsti dal codice di giustizia contabile in capo alle amministrazioni; razionalizzato, in aderenza al principio di riservatezza, il flusso di richieste di informazioni svincolate dalla normativa, ma saldate a sterili prassi; reso immediatamente operative le nuove regole tecniche per l'accesso informatico al fascicolo (D.P. n. 126/2022 in vigore dal 1° settembre 2022) anche per i fruitori esterni, con massima tutela delle garanzie difensive; dato impulso all'ampliamento dei locali della Procura regionale; regolamentato i rapporti con la stampa affidandoli a comunicati scritti e contestualmente diramati solo nei casi di interesse pubblico e, comunque, non prima del consolidamento nell'atto di citazione della contestazione di responsabilità.

Encomiabile è stato l'apporto del funzionario preposto, Antonio Zuccaro, e di tutto il personale dell'Ufficio.

A febbraio 2023, tra i vincitori di concorso a referendario, è stato assegnato alla Procura regionale il collega Nicola Pepe che ringrazio per la dedizione entusiastica e per l'apporto di produttività. Un affettuoso pensiero va anche alla collega Marilisa Beltrame che nel suo pur breve periodo di applicazione non ha mai fatto mancare la sua disponibilità.

La Procura regionale di Trento è e rimane un piccolo Ufficio con solo 2 magistrati in servizio, ma ciò non ha impedito di prediligere un approccio qualitativo, e non quantitativo, nella gestione dell'Ufficio, il cui compito non è "produrre" azioni ma individuare azioni idonee a orientare le Amministrazioni, le quali, pur nelle peculiarità normative delle realtà locali, non possono prescindere dalle cautele funzionali a tutela delle risorse pubbliche.

Qualche dato di sintesi.

Il 1° gennaio 2023 erano pendenti 1094 istruttorie, scese a 649 il 31.12.2023, dopo averne archiviate 525 e limitato l'apertura delle nuove istruttorie con soli 109 fascicoli incardinati nel



CORTE DEI CONTI

2023 a fronte delle 387 segnalazioni di danno pervenute e di una media quinquennale di apertura di 540 fascicoli annui (relativamente al quinquennio 2017-2021).

Inoltre, nell'anno 2023 sono stati depositati:

- 27 inviti a dedurre nei confronti di 123 soggetti per un importo contestato, complessivamente pari a € 8.434.937,64;
- 20 atti di citazione e un atto di riassunzione per un valore ponderato di € 15.138.302,91 nei confronti di 82 soggetti per un importo complessivo di € 5.412.541,46;
- 3 pareri su richiesta di rito abbreviato;
- 3 pareri per rito monitorio;
- 8 ricorsi per resa di conto;
- 20 solleciti alle amministrazioni per depositare i conti giudiziali relativi all'anno 2020, cui è seguito il deposito di 20 conti giudiziali;
- 10 atti di appello per complessivi € 6.157.454,03;

Nel 2023 sono state recuperati, "per cassa", i seguenti importi:

- 457.606,17 € in totale, in fase istruttoria;
- di cui 175.048,59 € a seguito di invito a dedurre;
- 221.851,16 € nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna;
- 5.080,00 € a seguito della definizione delle vertenze con rito abbreviato;
- 1.768,76 € a seguito di adesione dei convenuti a rito monitorio.

Sono stati pertanto recuperati complessivamente per cassa, nel 2023, € 686.306,09.

Il principio di effettività della tutela ispira e regola l'operato della Procura regionale di Trento nella consapevolezza che il contrasto alla corruzione oggi è innanzitutto contrasto allo spreco di risorse pubbliche e alla loro distrazione funzionale.

L'effettività della tutela dell'Erario, come già illustrato nella relazione dello scorso anno, è stata pensata in un sistema integrato di contrasto alla corruzione e teleologicamente orientato alla massima sinergia tra Magistratura, Forze di polizia e Amministrazione a tutti i livelli, non solo repressivo ma, anche e soprattutto, preventivo.

Inoltre, nell'ottica dell'effettività, per superare le resistenze culturali e consolidati meccanismi di "protezione del collega che ha sbagliato", è stata elaborata e trasmessa nel febbraio 2022 a tutte le amministrazioni una *"nota interpretativa sull'applicazione del codice di giustizia contabile nella Provincia autonoma di Trento"*, ripercorrendo gli obblighi legali a carico delle amministrazioni medesime, dalla denuncia di danno alla esecuzione delle sentenze di condanna.

Su un piano generale, anche quest'anno non si può registrare un'inversione di tendenza legislativa e mediatica ad assecondare la c.d. paura della firma, con ingeneroso travisamento del ruolo della Corte dei conti e del pubblico ministero contabile e con conseguente cieca propensione a limitare i meccanismi di responsabilità anziché rafforzarli.

Invero, l'articolo 12-quinquies del d.l. 22 aprile 2023, n. 44 ha prorogato sino al 30 giugno 2024 le limitazioni alla responsabilità amministrativa commissiva colposa, introdotte, in una logica inizialmente di temporaneità, dall'articolo 21 del d.l. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni.

Appare costante la tendenza del Legislatore a limitare le prerogative requirenti e giudiziali e appaiono infruttuose, sino a oggi, le reazioni delle magistrature coinvolte.

È stato sempre complesso il bilanciamento dei Poteri tra l'area della legislazione e l'area dell'applicazione giudiziale e tale bilanciamento è divenuto ancora più arduo con l'intreccio delle fonti interne con quelle eurounitarie in posizione di primazia rispetto alle prime. Certo è che l'erosione reciproca e dei reciproci spazi tra Potere legislativo e Potere giudiziario va arginata tecnicamente, cioè con le regole del diritto (felice esempio risulta la recente sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 che ha ritenuto incostituzionale l'espediente di qualificare interpretativa una norma che in realtà introduceva retroattivamente regole nuove per neutralizzare un rilevante contenzioso in corso a prognosi infausta per l'Amministrazione).

Purtroppo, nel mondo di oggi, dominato dalla efficacia della comunicazione e non dalla sua attendibilità, si predilige anche negli ambiti tecnici la suggestione; e così ad esempio ci si oppone frontalmente all'abolizione di una norma di chiusura quale l'abuso di ufficio (art. 323 c.p.) individuandola quale baluardo di contrasto alla *mala gestio*, nonostante siano modestissimi i casi in cui si sia consolidata una condanna definitiva, e invece, nulla o poco si dice sulla proposta di intervenire sugli elementi costitutivi del delitto di traffico di influenze (art. 346 bis c.p.), così depotenziando oltremodo uno strumento rivelatosi efficace nel contrasto alla corruzione e ai meccanismi di opacità funzionale.

Anche quest'anno va, quindi, ribadito che dinanzi a una schizofrenia di sensibilità e ad azioni che oggi investono il sistema anticorruzione, il primo passo ineludibile per rivendicare e affermare le funzioni istituzionali, rimane il loro credibile esercizio.

Invero, per la tenuta del sistema anticorruzione, non mi preoccupano tanto le sortite asistematiche del Legislatore bensì, e ben di più, le improvvisate interpretazioni restrittive la cui rigidità, non assistita dal principio di proporzionalità, finisce non solo per vanificare in



CORTE DEI CONTI

concreto le azioni qualificanti della Procura contabile ma anche per mettere ontologicamente in discussione l'utilità di una giurisdizione tecnica.

In ultima analisi, il Giudice della finanza pubblica ha ragione di esistere solo se, con la necessaria serenità e attenzione di giudizio, si rispetti la sequenza potere-responsabilità e non la si vanifichi con interpretazioni esimenti, che finiscono per deresponsabilizzare chi è investito del delicatissimo potere di gestire risorse pubbliche.

Tutti gli attori della sequenza input-output devono credere nella delicatezza del proprio ruolo.

È compito della Procura selezionare le azioni promovibili e corroborarle con le allegazioni idonee a ipotizzarne un esito fausto; è compito, invece, dei Giudici di primo e secondo grado decidere la causa affermando i principi di riferimento.

Affinché sia virtuosa e qualificante per l'Istituto e utile per i fruitori funzionali, la sequenza input-output non va intesa come una retta, ma deve pensarsi come una linea circolare che parte dall'azione del pubblico ministero e a questi ritorna con una sintesi giudiziale delle allegazioni processuali che, solo se autorevole e serena, può divenire riferimento per orientare non solo l'azione amministrativa ma anche l'attività del pubblico ministero medesimo.

L'autorevolezza e la serenità del giudizio costituiscono presupposto indispensabile di garanzia per le parti: per l'attore pubblico, istituzionalmente deputato a tutelare l'Erario, bene pubblico indispensabile per il sostegno della Comunità e per il convenuto che deve poter contare su una linearità giurisprudenziale, indispensabile per orientare le sue scelte processuali.

Un ingiustificato rigore giudiziale nei confronti dell'attore pubblico si ripercuote innanzitutto sull'esito dell'azione pubblica ma soprattutto sul convenuto, il quale, contando su una giurisprudenza notoriamente rigorosa nel vaglio della domanda attorea, non ha interesse ad avvalersi degli strumenti deflattivi previsti dal legislatore (ad es. il giudizio abbreviato) ma poi si trova esposto ad un giudizio di appello a prognosi infausta, qualora il rigore del primo Giudice non dovesse rivelarsi sostenuto dagli atti di causa.

Nel 2023 le azioni della Procura regionale di Trento hanno avuto una modesta percentuale di accoglimento, sia nel rapporto tra soggetti convenuti e condannati, sia nel rapporto tra importo della domanda e importo della condanna.

I dati sono stati rappresentati in appositi grafici (V., sezione grafici, pag. VIII).

L'impugnazione di una decisione sfavorevole per l'attore pubblico non è solo un rimedio processuale per ottenere il riconoscimento della pretesa erariale azionata con l'atto di citazione ma è, innanzitutto, lo strumento legale per correggere i disallineamenti della giurisprudenza di primo grado rispetto alla omogenea applicazione di principi consolidati in tutto il territorio nazionale.

Invero, nel rappresentare lo Stato, il pubblico ministero deve vigilare che i principi di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche non trovino deroghe ingiustificate.

Quasi tutte le sentenze di primo grado sono state ritenute meritevoli di impugnazione.

Sono stati proposti 10 atti di appello, la maggior parte dei quali per chiedere al Giudice di secondo grado l'applicazione di regole di responsabilità consolidate nel territorio nazionale ma – ad avviso della Procura regionale – disattese in sede locale dalla Sezione Giurisdizionale di Trento.

Rinviando all'esame in dettaglio degli atti di impugnazione (v. *infra*, cap. IV par. 2.4 a pagina 20), può in sintesi richiamarsi qualche fattispecie devoluta al Giudice di appello.

Ritenendo che anche in Trentino operi il principio poteri-responsabilità, sono state così appellate tutte le decisioni che hanno escluso la responsabilità di amministratori di piccoli comuni e al contempo hanno sopravvalutato il ruolo del segretario comunale, quale una sorta di tutore degli amministratori medesimi chiamato a rispondere in loro vece.

Nel solco della tutela dell'effettività della funzione e in aderenza alla struttura "a forma libera" della clausola generale di responsabilità prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 20/1994, è stata censurata la decisione dei Giudici di Trento in cui si è affermato il principio secondo cui l'omissione colposa, perseguibile in base al comma 2 dell'articolo 21 del c.d. decreto semplificazioni (d.l. n. 76/2022), sia solo quella tipizzata; la locale Sezione ha seguito l'orientamento restrittivo introdotto dalla sentenza n. 72/2022 della Sezione Emilia-Romagna, quest'ultima già puntualmente riformata in secondo grado da App. II^a n. 356/2023 (in linea con Il Giudice di appello anche Sezione Friuli V.G. n. 32/2023).

Sempre a tutela dei principi che regolano la struttura della responsabilità amministrativa, è stata appellata la sentenza che, prendendo le distanze dalla giurisprudenza già pronunciata su fattispecie identica (Sez. G.le Marche n. 41/2020; Sez. II^a Centrale n. 105/2022) e dalla dettagliata segnalazione della Sezione di Controllo di Trento, ha qualificato come responsabilità formale il danno derivante dalla violazione del divieto di assunzione per rendiconto non tempestivamente approvato (art. 9, comma 1- quinquies, del d.l. n. 113/2016).



CORTE DEI CONTI

La necessità di assicurare l'uniforme applicazione di norme nazionali qualificate ha, inoltre, reso doverosa l'impugnazione della decisione che – nonostante non risultasse una chiara norma provinciale di adeguamento – ha ritenuto inapplicabile alla Provincia di Trento il divieto di incarichi al personale in quiescenza per anzianità previsto dall'articolo 25, comma 1, legge n. 724/1994, norma qualificata di riforma economico sociale dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 406/1995).

Le decisioni del Giudice di appello intervenute nel 2023, condividendo le censure contenute in quelle impugnazioni curate da questo Ufficio dopo l'insediamento dello scrivente, hanno riformato l'erronea applicazione di istituti processuali o confermato le regole di giudizio presupposte nella domanda attorea ma disattese nella valutazione giudiziale di primo grado.

E così l'inedita applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 31 c.g.c., ricondotta dalla Sezione trentina a un asserito abuso processuale del pubblico ministero, non solo è stata ritenuta già in astratto di dubbia applicazione al pubblico ministero ma, comunque, è stata ritenuta di avventata applicazione nella fattispecie concreta ove il Collegio di appello ha certificato la correttezza dell'operato del Pubblico ministero di Trento. Per ragioni di sintesi e di opportunità non si ritiene di indugiare ulteriormente in questa sede, ma di certo la singolare vicenda processuale e l'inedita questione giuridica meriterebbero di essere approfondite con la lettura integrale delle sentenze di primo grado (Sez. Trento n. 7/2023) e di secondo grado (I^a Sez. Centrale n. 380/2023).

L'accoglimento di altro appello (II^aSez. Centrale n. 257/2023) ha consentito di affermare anche in Trentino il divieto per il Giudice di integrare la motivazione; tale integrazione operata nella fattispecie concreta con effetti esimenti dal Collegio di primo grado (Sez. Trento, sent. n. 3/2022) non è consentita in un giudizio sul rapporto, quale è il giudizio di responsabilità amministrativa.

Infine, in aderenza all'impugnazione proposta dalla Procura regionale, non a tutela della modesta pretesa erariale ma di un principio consolidato, disatteso dalla Sezione di prime cure (Sez. Trento sent. n. 24/2022), il Collegio di appello (II^aSez. Centrale n. 178/2023) ha ribadito il principio di irrilevanza della prassi *contra-legem*, così riformando la decisione di primo grado.

La Procura contabile nel 2023 ha rafforzato le sinergie con le Istituzioni.

Innanzitutto, va dato atto del sempre attento e puntuale contributo offerto dalla Sezione di controllo di Trento nella segnalazione di ipotesi di danno erariale e nella

pubblicazione di articolate delibere di sicuro orientamento nel solco della legalità che anche le amministrazioni trentine sono chiamate a percorrere. Proprio dai risultati istruttori per la parifica del rendiconto della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol ha avuto spunto una articolata indagine sulla diseconomicità degli affidamenti *in house* di servizi informatici (v. infra a pagina 13).

Sempre attivi ed efficaci sono i rapporti con la Procura della Repubblica di Trento e si auspica che anche la Procura della Repubblica di Rovereto ci segnali le vicende penali che sfocino nella materia di competenza della Corte dei conti.

Non sono mai mancate le interlocuzioni con il Commissariato del Governo e ne è stato apprezzato lo stile e l'impegno per risolvere un annoso problema su alcuni rilievi di rendicontazione mossi della Ragioneria territoriale dello Stato di Trento, che ampio spazio avevano per ritenersi superati dopo le correzioni apportate dall'Amministrazione e che invece, a oggi, risultano – inspiegabilmente – reiterati.

Sempre proficuo è il confronto con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per assicurare uniformità di indirizzi e condividere questioni interpretative nelle materie di comune interesse anche in relazione al contenzioso in corso.

Nel 2023 è divenuto operativo il NIP, nucleo interforze, composto da Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato, a cui è stato affidato il delicato compito di individuare eventuali fattispecie di *mala gestio* del PNRR nel territorio provinciale; il NIP ha già rassegnato la prima informativa.

L'irrisorio numero, solamente 7, di denunce di danno erariale pervenute dalla Provincia di Trento nel 2023 è sintomatico di una rimozione degli obblighi legali e ciò fa divenire doverosa l'attivazione di istruttorie per responsabilità da omessa denuncia dopo la prescrizione del danno scaturito dalla condotta non denunciata. Si auspica che la presa di coscienza della problematica, fatta recentemente registrare sia dal Direttore generale uscente della Provincia di Trento sia dal suo successore, non trovi impedimenti e, anzi, dia impulso per una razionalizzazione dell'obbligo di denuncia di danno erariale quale momento virtuoso per l'Amministrazione e non di sterile deterrenza per chi è quotidianamente coinvolto nell'azione amministrativa.

Si è prestata attenzione alla tendenza degli agenti contabili delle amministrazioni a non depositare i conti giudiziali delle proprie gestioni. In particolare, nel 2023 ci si è concentrati sugli agenti contabili degli istituti scolastici trentini, risultati inadempienti e, conseguentemente, con formale ricorso della Procura, sono stati chiamati a rendere il conto.

Non sono mancati casi in cui è stata – erroneamente – rivendicata in ragione della natura privata dell'ente il venir meno dell'obbligo legale di rendere il conto. Emblematica la fattispecie della Comunità delle Regole Spinale Manez che, sebbene di natura privata, gestisce importanti beni pubblici; l'Ufficio ha formalizzato un ricorso per resa di conto, al quale gli agenti contabili si sono conformati depositando i conti.

Non sono mancati negli anni fatti dannosi eclatanti che avrebbero meritato dettagliata denuncia e che invece sono stati metabolizzati dalla scelta omertosa della non denuncia che poco si addice a enti che intendono rivendicare autonomia e autorevolezza amministrativa.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alle ingentissime perdite maturate dai contratti di *Swap* stipulati nel 2011 in condizione genetica di evidente antieconomicità da Patrimonio del Trentino con MPS Capital e con DEXIA, perdite che oggi ammontano complessivamente a circa 21 milioni di euro per entrambi i contratti.

Nonostante la mancata denuncia e il tempo decorso delle condotte funzionali, la Procura contabile ha recentemente dato impulso alla tutela civilistica di cui si è avvalsa la società *in house* della Provincia nel 2023, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto e la restituzione di circa 10 milioni di euro per il derivato contratto con DEXIA.

Concludo.

Ringrazio il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino sempre impegnato a mantenere alto il prestigio dell'Istituto.

Un saluto, sia consentito anche affettuoso, al nuovo Procuratore Generale della Corte dei conti, Presidente Pio Silvestri e tanti auguri di buon lavoro per i delicati compiti giudiziari e istituzionali; un saluto e un grazie va al Presidente Angelo Canale che ha preceduto il Presidente Silvestri.

Ringrazio l'avv. Carmela Margherita Rodà per la sua presenza a Trento in rappresentanza del Consiglio di Presidenza.

L'anno 2024 sarà un anno importante per verificare se l'impegno profuso per rafforzare – anche qualitativamente – l'azione della Procura regionale troverà riscontro in sede di appello e così correggere le decisioni di primo grado, sovente rigorose con la parte pubblica.

Non è mai stato facile il compito del pubblico ministero e non basta essere – o ritenersi – tecnicamente competenti e intransigenti tutori della legge perché competenza e fermezza non possono mai essere disgiunte dalla serenità, quest'ultima indispensabile per chiunque rappresenti lo Stato nell'esercizio di una funzione giudiziaria.

Ma oggi è ancora più difficile fare il pubblico ministero in un contesto politico trasversale epidermicamente insofferente nei confronti di coloro ai quali la Legge attribuisce il potere-dovere di perseguire i fenomeni di *mala gestio*, spesso giustificati dai responsabili mediante la rivendicazione della buona fede sottostante all'ipotizzata tutela di un superiore interesse politico.

Il punto è proprio questo, in uno Stato di Diritto anche l'interesse politico è soggetto al principio di legalità e perciò va realizzato all'interno delle regole e se le regole non vengono rispettate, l'Ordinamento prevede organi deputati a farle rispettare con tutti gli strumenti a disposizione di natura penale, amministrativa e anche contabile.

L'insofferenza verso gli organi deputati a far rispettare le regole è insofferenza verso la Democrazia che nasce dalle regole e si regola con le regole.

Anche nel 2024 la Procura regionale farà la sua parte per assicurare che le azioni siano aderenti agli standard probatori tracciati dalla giurisprudenza nazionale, da assicurare a tutti i convenuti e, quindi, anche a quelli del Trentino A.A./S.

Non comprendiamo, infine, perché non abbiano trovato alcuna risposta le richieste formalizzate dalla Procura in un'ottica di trasparenza e chiarezza; le udienze continuano a non essere assistite dal servizio di fonoregistrazione benché agevolmente attuabile senza alcun costo e non vengono adottati i decreti trimestrali di composizione dei collegi previsti dall'art. 7, comma 3, delle norme di attuazione del Codice di giustizia contabile.

Sig. Presidente, auspico vivamente che nel 2024 si ponga rimedio alle criticità rilevate e ingiustificate per un organo giudicante per il quale trasparenza, chiarezza e serenità sono un imperativo categorico di matrice costituzionale.

II. LA PROCURA REGIONALE TRENTINA

Gli Uffici trentini della Corte dei conti (al pari di quelli aventi sede in Provincia di Bolzano) si caratterizzano per significative specificità rispetto al resto d'Italia, in particolare per ciò che riguarda la dotazione e l'organizzazione del personale magistratuale e amministrativo, in ragione dell'autonomia speciale riconosciuta alla Regione. Va evidenziato, in particolare, che la pianta organica del personale magistratuale e amministrativo, per tutti gli Uffici regionali della Corte dei conti, è contenuta nella norma di attuazione dello Statuto di autonomia, D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, "tabella A" (per il personale di magistratura di Trento) e "tabella B" (per il personale amministrativo di Trento). Tale norma di attuazione è

stata modificata nel corso del 2022 con D. Lgs. n. 107 del 14 luglio 2022 che ha sostanzialmente comportato un aumento del personale previsto da entrambe le tabelle innanzi richiamate.

Per quanto riguarda la Procura regionale trentina, in particolare, è prevista la presenza di n. 3 magistrati, incluso il Procuratore regionale.

Allo stato sono in servizio il Procuratore regionale e un Sostituto procuratore generale di prima nomina.

Con riguardo al personale amministrativo, è prevista la presenza di un'unità di personale appartenente all'area I (addetto ai servizi ausiliari), di n. 5 unità di Area II (assistenti, operatori amministrativi e coadiutori) e di n. 6 unità di Area III (funzionari e collaboratori di segreteria). Anche a causa di questo ampliamento della pianta organica, a fronte di un organico di diritto di n. 12 unità non dirigenziali, risultano vacanti n. 6 posizioni; allo stato il personale in servizio è composto da 5 dipendenti in ruolo e da una unità in comando dalla Provincia autonoma di Trento.

III. L'ORGANIZZAZIONE

Dopo l'insediamento il 16 gennaio 2022 ho adottato la direttiva organizzativa 1/2022.

In estrema sintesi, può rilevarsi che sotto un profilo funzionale è stato organizzato l'Ufficio seguendo le fasi fondamentali previste dal codice di giustizia contabile, assicurando per ciascuna fase (istruttoria-giudizio-esecuzione) uno specifico supporto al pubblico ministero onde consentirgli di svolgere efficacemente tutte le funzioni previste dal codice.

Tutto il flusso di lavoro è interamente digitalizzato su piattaforma *Sharepoint* ove qualsiasi atto preprocessuale (a titolo esemplificativo: note, decreti istruttori, inviti a dedurre) e processuale (a titolo esemplificativo: citazioni, riassunzioni, memorie, pareri, impugnazioni, ricorsi) viene "lavorato" in formato digitale tra segreteria e pubblico ministero, sottoscritto digitalmente da quest'ultimo e spedito, comunicato o notificato a mezzo PEC dalla segreteria di supporto; anche il visto del Procuratore regionale, ove previsto nella sequenza del flusso di lavoro, è apposto digitalmente.

Ovviamente le disposizioni formali e la piattaforma tecnica andavano metabolizzate su un piano operativo-funzionale e dopo un anno va esplicitato il mio apprezzamento al personale amministrativo della Procura regionale che ha recepito il nuovo modello di lavoro non esitando in alcuni casi a dare suggerimenti rivelatisi efficaci.

IV. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE

1) I dati statistici

I dati generali della sequenza *input-output* dell'Ufficio sono illustrati seguendo le fasi fondamentali del codice di giustizia contabile con specificazione degli eventi più significativi e con la predilezione di indicatori qualitativi. I grafici di riferimento sono visualizzabili in formato digitale inquadrando il qr-code presente in prima pagina e, comunque, riportati in calce alla presente.

2) Il contenuto e la sequenza *input-output* dell'attività del pubblico ministero

Con la direttiva 1/2022 sono stati adottati criteri di priorità e di valutazione ponderale dei procedimenti istruttori. Tali criteri, di inedita applicazione fino al 2022, sono pienamente stati attuati durante lo scorso anno.

Di seguito, una illustrazione di sintesi dei principali atti connotati da elementi di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale che, per l'anno 2023, si registrano nella sequenza *input-output* dell'attività del Pubblico ministero contabile di Trento.

2.1) Gli inviti a dedurre

Sono stati notificati n. 27 inviti a dedurre, per un valore complessivo contestato pari ad € 8.434.937,64 (v. grafico a pag. V). Questa Procura ha complessivamente emesso inviti a fornire deduzioni nei confronti di 123 soggetti.

Si sottolinea che in fase istruttoria o a seguito della notifica di invito a dedurre, sono state recuperate somme per un ammontare complessivo pari a € 457.606,17.

Merita di essere segnalata l'attività di indagine svolta da questa Procura regionale in relazione a un episodio di cattivo impiego di risorse pubbliche da parte dell'Azienda sanitaria durante il periodo della pandemia da Covid-19. La vicenda è di interesse benché all'esito della fase preprocessuale questo Ufficio abbia ritenuto di procedere all'archiviazione del procedimento, riscontrati elementi non sufficientemente delineati di colpa grave in capo agli amministratori agenti.

Istruttoria: I00176/2021/GA-W3	
Amministrazione danneggiata: Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento	
Importo richiesto: euro 694.324,07	N. convenuti: 2



Con invito a dedurre è stato contestato al Direttore generale e a un dirigente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento di aver acquistato uno stock di dispositivi individuali di protezione (mascherine) prive di certificazione e inutilizzabili. La difesa preprocessuale ha dimostrato con analisi tecnica l'utilizzabilità dei dispositivi quale mascherine chirurgiche; conseguentemente, pur restando la vicenda connotata da una opacità di fondo, si è ritenuto insussistente l'elemento psicologico anche in ragione del periodo emergenziale in cui la condotta è maturata nonché della prognosi infausta di un giudizio da instaurare innanzi alla locale Sezione di Trento la quale ha – sinora – espresso un rigoroso orientamento nella valutazione della colpa grave.

Istruttoria: I00080/2022/GA-W3	
Amministrazione danneggiata: Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol	
Importo richiesto: € 5.471.771,64	N. convenuti: 19

Prendendo spunto dai puntuali rilievi rassegnati dalla Sezione di controllo in sede di parifica e a seguito di un'approfondita indagine svolta dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Trento, un danno erariale di € 5.471.771,64 in pregiudizio della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol è stato provvisoriamente contestato a 19 amministratori a vario titolo ritenuti coinvolti nella catena causale del danno per violazione dell'obbligo di congruità richiesto dall'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le indagini hanno accertato l'antieconomicità dell'affidamento in house alle società Trentino Digitale S.p.A. (già Informatica Trentina S.p.A.) e Informatica Alto Adige SIAG S.p.A. dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo del Libro fondiario allorché le società in house affidavano a loro volta il servizio a società sul mercato a un costo ben inferiore al corrispettivo percepito dalla Regione in base all'accordo quadro che disciplinava l'affidamento diretto *in house*. La contestazione di responsabilità è, allo stato, provvisoria, essendo ancora pendenti i termini per le difese dei destinatari di invito a dedurre.

2.2) Le citazioni a giudizio

Nel 2023 sono stati convenuti in giudizio 82 soggetti e depositati n. **20** atti di citazione a giudizio, per un valore complessivo contestato pari ad **€ 5.412.541,46**.



Di seguito, secondo un criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale, si segnalano le principali fattispecie contestate, con indicazione anche della sentenza, accanto al numero di giudizio, ove intervenuta nel 2023.

Sanità

Giudizio 4784	Istruttoria: I00009/2023/GA/W2
Amministrazione danneggiata: Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento	
Importo richiesto: € 25.000,00	N. convenuti: 2

È stato contestato al Direttore generale e a un dirigente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento di non aver adeguato il sistema di consultazione dei fascicoli dei pazienti alla disciplina della Privacy e di aver quindi dato causa alla irrogazione di due sanzioni da parte del competente Garante alle cui contestazioni l'Azienda ha fatto acquiescenza con il tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta.

E' stato reso parere favorevole al giudizio abbreviato richiesto da uno dei due convenuti.

L'udienza ordinaria è prevista per il 14 febbraio 2024.

Esercizio di attività professionale non autorizzata in violazione dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 o incarichi attribuiti in situazioni di incompatibilità/inconferibilità

Giudizio 4782	Istruttoria: I0033/2023 - W2
Amministrazione danneggiata: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento	
Importo richiesto: € 38.214,33	N. convenuti: 1

È stato contestato a un dipendente della A.P.S.S. un danno quantificato in € 38.214,33, pari alla retribuzione corrisposta allo stesso dall'Amministrazione di appartenenza, per aver svolto attività extraistituzionale dal 27.12.2021 al 28.12.2022, durante l'assenza dal servizio per malattia, in violazione degli artt. 60 e ss. del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.lgs. n. 165 del 2001. Il convenuto aveva ormeggiato nel porto di Trieste una imbarcazione di proprietà con la quale organizzava escursioni e partecipazione ad eventi velistici in Italia e in Europa, percependo dai turisti lauti compensi non dichiarati e riversati all'Azienda sanitaria, protraendo così la sua assenza per malattia e continuando a percepire la retribuzione.

Il giudizio è stato discusso all'udienza del 17 gennaio 2024.



CORTE DEI CONTI

Giudizio 4781	Istruttoria: I0015/2023 - W1
Amministrazione danneggiata: Provincia autonoma di Trento	
Importo richiesto: € 500,00	N. convenuti: 1

È stato contestato ad un dipendente della Provincia autonoma di Trento un danno quantificato in € 500,00 per aver svolto l'attività di "accompagnatore di media montagna" senza essere autorizzato e, successivamente, aver riversato i compensi indebitamente percepiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e ss. del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e 53, commi 7 e 7 bis, del D.lgs. n. 165 del 2001. Per lo svolgimento dell'attività extralavorativa in discorso, il convenuto gestiva una pagina del noto network "Facebook", denominata "Trekking Emotion" dove pubblicizzava varie escursioni nella regione e nel resto d'Italia.

Il giudizio è stato discusso all'udienza del 17 gennaio 2024.

Giudizio 4783	Istruttoria: I0038/2023 - W1
Amministrazione danneggiata: Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol	
Importo richiesto: € 380,00	N. convenuti: 1

È stato contestato ad un dipendente della Regione Trentino-Alto Adige un danno quantificato in € 380,00 per aver prestato attività extraistituzionale in qualità di istruttore subacqueo in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. In particolare, ha svolto l'attività di istruttore di primo soccorso nell'ambito dei corsi F.I.G.C., senza riversare all'Ente i compensi indebitamente percepiti, in diverse località italiane in violazione dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.lgs. n. 165 del 2001.

Il giudizio è stato discusso all'udienza del 17 gennaio 2024.

Responsabilità di sindaci e amministratori

Giudizio 4766	Istruttoria: V2018/00573/GA/W2
Amministrazione danneggiata: Provincia autonoma di Trento	
Importo richiesto: € 11.500,00	N. convenuti: 1

È stato contestato al Presidente dell'Azienda Municipale Sviluppo Arco S.r.l., un danno quantificato in misura pari alla transazione, per aver dapprima aggiudicato la gara alla ditta che aveva proposto un'offerta evidentemente anomala per l'affidamento del servizio estivo di assistenza bagnanti e controllo acque del complesso balneare di Arco e, quindi, dato causa all'esborso ingiustificato per onorare la transazione necessaria a neutralizzare il ricorso giudiziale della ditta che avrebbe dovuto aggiudicarsi la gara.

La domanda è stata parzialmente accolta con sentenza 30/2023.

Giudizio 4791	Istruttoria: V2017/00249/GA/W2
Amministrazione danneggiata: Parco Naturale Adamello-Brenta (PNAB)	
Importo richiesto: € 108.998,51	N. convenuti: 9

Sono stati convenuti il Presidente e i componenti della giunta esecutiva del PNAB per aver deliberato, senza alcuna valutazione di economicità, l'affidamento all'Apt di Madonna di Campiglio dell'organizzazione dell'8th International Conference on UNESCO Global Geoparks 2018" con conseguente danno erariale quantificato in misura pari al disavanzo che l'Ente Parco ha dovuto sostenere in ragione della prevista compartecipazione alle spese.

Il giudizio verrà discusso all'udienza del 13 marzo 2024

Giudizio 4776	Istruttoria: 00563/2019/GA/W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Denno	
Importo richiesto: € 74.806,72	N. convenuti: 6

È stato contestato ai componenti la giunta e al segretario comunale che ha apposto il parere di regolarità tecnica, l'aver deliberato l'assunzione e la proroga di una dipendente a tempo determinato per sopperire a esigenze di ordinaria amministrazione e, quindi, in carenza assoluta dei rigorosi presupposti legali richiesti per legittimarne l'assunzione quale organo di staff; il danno da assunzione *sine titolo* è stato quantificato in misura pari alle retribuzioni corrisposte.

Il giudizio è stato definito con sentenza di assoluzione n. 48/2023

Giudizio 4772	Istruttoria: I00258/2020/GA/W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Ronchi Valsugana	
Importo richiesto: € 16.930,74	N. convenuti: 5

Fattispecie analoga a quella precedente.

La Procura ha reso parere favorevole alla definizione con rito abbreviato al 30% dell'importo contestato a ciascun convenuto.

Giudizio 4772	Istruttoria: I00600/2020/GA/W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Ronchi Valsugana	
Importo richiesto: € 16.989,70	N. convenuti: 5

Fattispecie analoga a quella precedente.

La Procura ha reso parere favorevole alla definizione con rito abbreviato al 30% dell'importo contestato a ciascun convenuto.

Giudizio 4769	Istruttoria: I00356/2021/GA-W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Rovereto	
Importo richiesto: € 461.249,40	N. convenuti: 1

È stato contestato al Sindaco di Rovereto di aver prorogato l'incarico dirigenziale nonché l'incarico di direttore generale dell'Ente a un funzionario comandato dalla Provincia di Trento che non aveva superato una selezione pubblica per dirigente; il danno per incarico *sine titulo* è stato quantificato in misura pari alle retribuzioni ed è stato contestato a titolo di dolo perché già al medesimo sindaco era stata contestata con invito a dedurre la illiceità della nomina del medesimo soggetto, poi riconosciuta anche in sede giurisdizionale con la sentenza 81/2021.

La domanda attorea è stata parzialmente accolta con la sentenza n. 33/2023

Giudizio 4786	Istruttoria: 00152/2018/GA-W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Cles	
Importo richiesto: € 19.886,71	N. convenuti: 12

È stato contestato ai componenti la giunta e al segretario comunale, che ha apposto il parere di regolarità tecnica, la violazione del principio di economicità per aver deliberato il ricorso a un avvocato esterno con oneri a carico dell'ente pari al danno contestato, senza considerare la facoltà - prevista dall'art. 41 del D.P.R. 1° febbraio 1943, n. 49 - di avvalersi a titolo gratuito del patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Giudizio 4762	Istruttoria: 00521/2018/GA-W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Tesero	
Importo richiesto: € 5.507,60	N. convenuti: 7

Fattispecie analoga a quella precedente. Con sentenza 23/2023 la domanda è stata parzialmente accolta (v. *infra*).

È stato proposto appello per violazione del principio potere-responsabilità.

Danni cagionati al patrimonio.

Giudizio G4792	Istruttoria: I00292/2019 - W1
Amministrazione danneggiata: Società Incremento Turistico Molveno - S.I.T.M.	
Importo richiesto: € 40.488,40	N. convenuti: 5

È stato contestato all'intero Consiglio di Amministrazione della "Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. - S.I.T.M.", organismo il cui capitale è detenuto interamente dal Comune di Molveno, un danno patrimoniale pari a € 40.488,40, per l'assegnazione di un incarico di progettazione a un professionista esterno, componente dello stesso Consiglio comunale di Molveno, in violazione dell'art. 5, comma 5, D.L. 31 maggio, n. 78 in base al quale gli incarichi conferiti dal Comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. È stato accertato, infatti, che il professionista esterno ha percepito per l'espletamento dell'incarico ricevuto dalla partecipata il compenso di €40.488,40, oltre al rimborso delle spese anticipate, partecipando, peraltro, alla votazione di alcune delibere consiliari con le quali sono stati stabiliti e approvati gli indirizzi della società stessa.

Il Pubblico ministero ha prestato il consenso alla definizione del giudizio con rito monitorio.

Giudizio 4788	Istruttoria: I00050-2023 - W1
Amministrazione danneggiata: Comune di Volano	
Importo richiesto: € 1.680,00	N. convenuti: 1

È stato contestato a un dipendente del Comune di Volano un danno patrimoniale pari a € **1.680,00** per aver illecitamente fruito dei buoni pasto, cedendoli a terze persone, con una condotta chiaramente dolosa mediante dichiarazioni false rese dal medesimo sui moduli di rilevazione delle transazioni. In particolare, è stato accertato che le “timbrature” a fine lavoro erano anomale rispetto alla rilevazione elettronica delle singole consumazioni dei buoni, in quanto venivano spesi in un esercizio commerciale distante circa cinque chilometri dagli uffici comunali di Volano, dove prestava servizio, in un lasso di tempo incompatibile con i tempi occorrenti per coprire detta distanza.

Il giudizio è stato fissato per l’udienza del 14 febbraio 2024.

Giudizio 4793	Istruttoria: I00069-23W1
Amministrazione danneggiata: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	
Importo richiesto: € 3.739,34	N. convenuti: 1

È stato contestato al titolare di una ricevitoria del lotto un danno patrimoniale pari a € **3.739,34** per aver omesso, in qualità di agente contabile, di riversare all’Amministrazione creditrice i proventi derivanti dalle giocate del lotto, in violazione dell’obbligo del tempestivo versamento delle somme previsto dall’art. 30 del d.p.r. n. 303 del 1990 e dall’art. 2 del contratto di concessione sottoscritto tra l’Ente e il ricevitore, in assenza di forza maggiore o caso fortuito. Il convenuto era solito versare in ritardo i proventi delle giocate e, nonostante i numerosi e reiterati atti di contestazione dell’Amministrazione e l’adozione del provvedimento di revoca del servizio, non ha tuttora adempiuto all’obbligazione su di esso gravante trattando indebitamente le somme raccolte dalle giocate.

Il giudizio è stato fissato per l’udienza del 13 marzo 2024.

Indebita percezione di contributi pubblici

Giudizio 4764	Istruttoria: I00416/2021/GA/W2
Amministrazione danneggiata: Provincia autonoma di Trento	
Importo richiesto: € 64.895,53	N. convenuti: 1

È stato contestato a un imprenditore agricolo di aver indebitamente percepito i benefici previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, dichiarando falsamente di aver la disponibilità di terreni e ciò gli ha consentito di ottenere contributi per € 64.895,53.

Con sentenza n. 22/2023, la domanda attorea veniva integralmente accolta.

2.3) I Giudizi di primo grado

Le già illustrate ragioni di sintesi rendono doveroso il rinvio all'articolata esposizione contenuta nella relazione della Sezione giurisdizionale.

Per completezza deve rilevarsi che, per quanto attiene ai giudizi che sono stati decisi con sentenza nell'anno 2023, a fronte di una richiesta risarcitoria complessiva pari a € 7.212.278,27, sono intervenute condanne per complessivi € 144.319,03.

La percentuale di accoglimento della prospettazione accusatoria si assesta al 45,2%, mentre ammonta a complessivi € 89.731,10 oltre a iva e CPA la somma riconosciuta dalla Sezione nella statuizione di condanna alle spese a seguito di rigetto della domanda attorea.

Va favorevolmente rilevata la circostanza che, in discontinuità con il passato, nel 2023 sono stati discussi 33 giudizi di responsabilità dei quali 29 giudizi, corrispondenti al 88% del totale, sono stati definiti in un'unica udienza, in aderenza a quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 92 c.g.c.

2.4) Le impugnazioni

Sono 10 gli appelli principali proposti dalla Procura nel 2023. Il valore delle somme complessivamente contestate ammonta a € 6.157.454,03. Tali impugnazioni vertono sulla responsabilità erariale, complessivamente, di 45 soggetti.

È stato inoltre proposto un ricorso ex art. 106 c.g.c., respinto dalle Sezioni Riunite, le quali, ritenendo operante un inedito principio di "giudicato sospensivo", con ordinanza n. 5/2023/RCS non hanno accolto le argomentazioni di questa Procura per riattivare, a tutela del diritto dei convenuti alla durata ragionevole del processo, un giudizio pendente in primo grado dal 2017 e reiteratamente sospeso con ordinanze in cui non vi è traccia alcuna della



CORTE DEI CONTI

motivazione sul rapporto di pregiudizialità necessaria, indispensabile *ex lege* per legittimare la sospensione di un giudizio.

Con riferimento agli estremi della sentenza di primo grado impugnata seguendo il criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale, si segnalano i seguenti appelli:

Giudizio 1° grado: 4731	Sentenza appellata: 4/2023
Esito 1° grado: condanna parziale	N. Giudizio appello: 60661
Amm. Dannegg. Comune Mezzocorona (TN)	Importo richiesto: € 8.462,90

Benché l'art. 41 del D.P.R. 1 febbraio 1973 n. 49 consentisse al Comune di avvalersi del patrocinio gratuito e qualificato dell'Avvocatura dello Stato, la Giunta comunale, deliberava di affidare l'incarico di difesa dell'Ente locale a un avvocato del libero foro, senza preventivamente vagliare la disponibilità dell'avvocatura ad assumere la difesa del Comune.

Benché il Collegio di prime cure avesse riconosciuto l'illegittimità dell'affidamento, veniva allo stesso tempo esclusa la responsabilità dei componenti della Giunta comunale, condannando esclusivamente il Segretario comunale che aveva apposto il parere di regolarità tecnico-amministrativa, sull'assunto che i membri della giunta avrebbero fatto affidamento su tale ultimo parere, non essendo dotati di sufficienti competenze giuridiche per comprendere l'illegittimità del proprio operato. Questo Ufficio ha censurato l'iter motivazionale utilizzato dalla Sezione giurisdizionale, in quanto la delibera ritenuta illegittima rientrava pienamente nelle competenze dell'organo deliberante, pertanto, stante il principio del parallelismo tra poteri e responsabilità in capo agli amministratori pubblici, non possono essere ritenuti esenti quantomeno da colpa grave degli amministratori che abbiano deliberato in una materia di propria competenza, in violazione delle norme di legge che regolano il loro operato.

Giudizio 1° grado: 4732	N. Sentenza appellata: 5/2023
Esito 1° grado: condanna parziale	N. Giudizio appello: 60670
Amm. Dannegg. Comune Romeno (TN)	Importo richiesto: € 3.476,80

A fronte di un *iter* argomentativo da parte del Collegio di prime cure sovrapponibile a quello descritto *supra*, questo Ufficio ha proposto appello, sostanzialmente per le medesime ragioni rassegnate nel precedente paragrafo.

Giudizio 1° grado: 4719	Sentenza appellata: 7/2023
--------------------------------	-----------------------------------



Esito 1° grado: nullità invito/proscioglimento	N. Giudizio appello: 60661
Amm. Dannegg. Comune Giustino (TN)	Importo richiesto: € 5.790,00

In un giudizio relativo all'affidamento di incarichi di consulenza tecnica a professionisti esterni da parte della Giunta di un Comune, con sentenza n. 7/2023, la Sezione giurisdizionale, nel dichiarare la nullità dell'atto di citazione del requirente, liquidava in favore dei convenuti l'indennità/sanzione prevista dall'art. 31, comma 4, c.g.c. prevista nei casi di azione manifestamente infondata. La Procura regionale ha impugnato la statuizione ex art. 31, comma 4, cit. in quanto fondata su elementi (pagamenti contestati in sede di invito a dedurre, che non avevano costituito oggetto dell'atto di citazione) non costituenti il *thema decidendum* rimesso al collegio, il quale, pertanto, come censurato nell'atto di appello, da giudice della causa è divenuto giudice *sine titulo* della fase preprocessuale.

Le censure dell'atto di impugnazione sono state accolte e, quindi, con la sentenza n. 380/2023 della Prima sezione centrale giurisdizionale di appello è stata riformata la sentenza di primo grado.

Giudizio 1° grado: 4593	Sentenza appellata: 13/2023
Esito 1° grado: assoluzione	Giudizio appello: 60835
Amm. Dannegg. Comune Riva del Garda (TN)	Importo richiesto: € 1.146,45

Con la sentenza n. 13/2023, la Sezione giurisdizionale ha ritenuto non sussistente la colpa grave nei confronti del Sindaco di un comune il quale, in qualità di componente della Giunta comunale, aveva concorso ad affidare a un avvocato del libero foro un incarico di difesa dell'Ente, in luogo di ricorrere al patrocinio qualificato e gratuito dell'Avvocatura dello Stato. Il Collegio, ripercorrendo i propri orientamenti, esposti nei paragrafi che precedono, ha sì affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del danno erariale, statuendo l'illegittimità del ricorso a titolo oneroso ad avvocato del libero foro, ma ha dichiarato la sussistenza dell'elemento psicologico esclusivamente in capo al Segretario generale dell'Ente, che aveva già aderito alla definizione del giudizio con rito abbreviato.

La Procura erariale ha censurato, per le medesime ragioni esposte in precedenza, la decisione assolutoria.

Giudizio 1° grado: 4762	Sentenza appellata: 23/2023
Esito 1° grado: condanna parziale	Giudizio appello: 61129
Amm. Dannegg. Comune di Tesero (TN)	Importo richiesto: € 5.507,60

La Sezione giurisdizionale, con sentenza 23/2023 ha ritenuto esenti da responsabilità erariale i membri della Giunta di un comune e il funzionario dell'ufficio tecnico che aveva effettuato l'istruttoria, apponendo il visto di regolarità tecnico-amministrativa, per l'affidamento di incarichi di difesa dell'Ente in luogo del ricorso al patrocinio gratuito e qualificato dell'Avvocatura dello Stato. Con la medesima sentenza è stato invece condannato, a una somma irrisoria, il Segretario comunale dell'Ente.

La sentenza è stata oggetto di impugnazione per le medesime ragioni di cui sopra.

Giudizio 1° grado: 4761	Sentenza appellata: 19/2023
Esito 1° grado: proscioglimento	Giudizio appello: 60999
Amm. Dannegg. Comune di Telve (TN)	Importo richiesto: € 5.026,85

Con la sentenza n. 19/2023 la Sezione giurisdizionale ha ritenuto operante l'esimente previsto dall'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, per i componenti di una Giunta comunale e il Segretario comunale che avevano deliberato il pagamento di € 6.032,26 a un avvocato del libero foro per gli onorari dallo stesso esposti per l'attività di difesa del Comune, senza però verificare che voci sostanzialmente sovrapponibili erano già state versate dall'Ente al Legale in esecuzione del preventivo omnicomprendente dallo stesso esposto per la somma di € 3.552,64.

La Procura ha contestato nel proprio appello l'erronea applicazione da parte della Sezione giurisdizionale dell'esimente prevista dall'art. 21 del D.L. 76/2020 al caso di specie, erroneamente ritenendo non provata dalla Procura erariale la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità omissiva non coperta dall'esimente. La Procura ha infatti rilevato che le omissioni o le inerzie rilevanti perché possa essere esclusa l'esimente non siano esclusivamente quelle ancorabili a un obbligo decadenziale o a una posizione di garanzia legale ma tutte le omissioni o inerzie a forma libera, purché esprimano una violazione da parte del soggetto agente di un obbligo di servizio, ciò proprio a causa del richiamo alla clausola generale di responsabilità amministrativa operata dall'art. 21 del citato D.L.

Giudizio 1° grado: 4750	Sentenza appellata: 21/2023
Esito 1° grado: assoluzione	Giudizio appello: 61043
Amm. Dannegg. Cassa Prov. Antincendi	Importo richiesto: € 6.003.115,51

La Sezione ha ritenuto insussistente la colpa grave e ha integralmente respinto la domanda con cui la Procura regionale aveva citato in giudizio il Presidente della Provincia autonoma di Trento e i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi per un danno, quantificato in € 6.003.115,51, derivato all'Ente per i maggiori costi del necessario noleggio transitorio di un elicottero da adibire al servizio di elisoccorso nelle more della definizione del procedimento di sostituzione di altro mezzo della flotta gravemente danneggiatosi in un'operazione di salvataggio di due sciatori nel marzo 2017; l'istruttoria aveva accertato la *mala gestio* della sostituzione inizialmente operata con un affidamento diretto della fornitura di un AW 139, annullato anche in secondo grado dai giudici amministrativi per violazione del principio della concorrenza e con conseguente necessità dopo gli annullamenti giudiziali di indire una gara aperta conclusasi solo nell'aprile del 2022. Nelle more della fornitura ad oggi perdura il noleggio provvisorio con un costo finale stimato in 15 milioni di euro (i due nuovi elicotteri sono stati aggiudicati al prezzo unitario di poco più di 12 milioni e 500 mila euro).

La sentenza di primo grado è stata appellata.

Giudizio 1° grado: 4741	Sentenza appellata: 24/2023
Esito 1° grado: assoluzione	Giudizio appello: 61147
Amm. Dannegg. Comune di Cavalese (TN)	Importo richiesto: € 13.534,32

La Procura erariale ha proposto appello avverso la sentenza n. 24/2023, che, prendendo le distanze dalla giurisprudenza già pronunciata su fattispecie identica (Sez. G.le Marche nr. 41/2020; Sez II^a Centrale nr. 105/2022) e dalla dettagliata segnalazione della Sezione di Controllo di Trento, ha qualificato come responsabilità formale il danno derivante dalla violazione del divieto di assunzione per rendiconto non tempestivamente approvato (art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. n. 113/2016).

Giudizio 1° grado: 4759	Sentenza appellata: 26/2023
Esito 1° grado: assoluzione	Giudizio appello: 61220
Amm. Dannegg. Fondazione E. Mach	Importo richiesto: € 67.414,27

La Procura erariale aveva contestato al Dirigente *pro tempore* del Centro di Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach le spese sostenute in conseguenza

dell'affidamento di incarichi di collaborazione a due ex docenti dell'Ente in quiescenza per raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, ma non di quello dell'età anagrafica. La norma violata, secondo la prospettazione accusatoria, consisteva nell'art. 25, comma 1, della L. n. 724/1994 – qualificata sin da subito dalla Corte costituzionale come norma fondamentale di riforma economico-sociale – secondo cui era vietato alle amministrazioni pubbliche affidare, a qualsiasi titolo, incarichi retribuiti ad ex dipendenti della medesima amministrazione. La Sezione giurisdizionale, in accoglimento delle tesi difensive, aveva ritenuto non applicabile detta norma alle amministrazioni trentine ma la diversa norma recata dall'art. 53-bis della l.p. 7/1997 che, nella formulazione adottata per adeguare la normativa provinciale al D.L. 95/2012, includeva nel novero dei soggetti in quiescenza cui era vietato l'affidamento di incarichi anche gli ex dipendenti privati, ma escludeva dagli incarichi vietati quelli di mera docenza.

La Procura, nel proprio appello, ha evidenziato come la formulazione dell'art. 53-bis della *Legge sul personale della Provincia di Trento* non sia idonea a sterilizzare il generale divieto posto dalla legge n. 724/1994 all'art. 25, comma 1, che pertanto, non essendo avvenuto il suo recepimento da parte della legge provinciale trova piena applicazione in tutto il territorio nazionale, in quanto norma di riforma economico – sociale, incluso il territorio della Provincia autonoma di Trento.

Giudizio 1° grado: 4758	Sentenza appellata: 20/2023
Esito 1° grado: condanna parziale	Giudizio appello: 61175
Amm. Dannegg. Comune di Folgaria (TN)	Importo richiesto: € 7.612,8

La Procura erariale aveva contestato ai membri della Giunta comunale l'affidamento di un incarico legale del tutto evanescente e di dubbia utilità per l'Ente territoriale, non contestando l'affidamento al Segretario generale dell'Ente, in quanto la stessa non aveva apposto il visto di regolarità tecnico-amministrativa sulla delibera oggetto della contestazione.

La sentenza di primo grado ha parzialmente disatteso la citazione del Requirente, affermando il contributo causale prevalente da parte del Sindaco e del Segretario generale e, pur attribuendo una percentuale di responsabilità inferiore agli altri membri della giunta, ne ha riconosciuto l'esenzione da responsabilità erariale, ravvisando la ricorrenza del solo elemento psicologico della colpa non qualificabile con connotazione di gravità.

Per le medesime valutazioni, meglio chiarite *supra*, in merito al principio di simmetria tra attribuzioni e responsabilità per le proprie deliberazioni, da parte di tutti i componenti di un

organo competente per legge ad assumere tali deliberazioni, questa Procura ha proposto appello incidentale avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale, per rideterminare la quota di responsabilità dei due amministratori condannati e far affermare la responsabilità dei componenti di giunta con riguardo ai quali era stata affermata la non sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave.

2.5) L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi

L'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti costituisce un momento nevralgico per realizzare il principio di effettività delle tutele che tramite il recupero finanziario del danno erariale concretizza le potenzialità general-preventive dell'azione del pubblico ministero contabile, prima, e, quindi della conseguente sua sintesi giudiziale, espressiva dei principi di orientamento della (buona) azione amministrativa.

La Procura regionale, nonostante le poche risorse a disposizione, ha continuato a monitorare e a dare impulso alla fase esecutiva ottenendo i risultati di seguito illustrati.

Va dato atto che, sul punto, le amministrazioni trentine hanno recepito le indicazioni contenute nella citata nota interpretativa dell'8 febbraio 2022 e, conseguentemente, nella fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna, può ritenersi evoluta la sinergia tra Amministrazione che deve eseguire e Procura contabile che deve vigilare su tempestività e completezza del recupero.

L'attività esecutiva è stata rafforzata in ragione della sua semplificazione, a seguito dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 212 del codice di giustizia contabile, totalmente riscritto dall'articolo 26 D.lvo 149/2022, che non solo ha semplificato la forma del titolo per l'esecuzione forzata, richiedendo una copia conforme all'originale della sentenza di condanna (comma 1, art. 212) ma ha, inoltre, previsto che *"Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale"* (comma 2, art. 212). Ciò ha determinato una discontinuità delle interpretazioni - non condivisibili - sulla spedizione della sentenza in formula esecutiva, già prima della modifica normativa decontestualizzate dall'assetto normativo delle attribuzioni del pubblico ministero nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna.

Ammontano a **€ 221.851,16 le somme recuperate "per cassa"** nel 2023 in fase di esecuzione delle sentenze di condanna¹.

¹ Importo che non tiene conto delle somme recuperate a seguito di adesione del convenuto a forme agevolate di definizione della controversia.

In questa sede va, altresì, rilevato che, **a seguito di attività istruttoria**, nel corso del 2023 è stato recuperato il complessivo importo di € **457.606,17**, di cui le riparazioni, **a seguito della notifica di invito a dedurre**, ammontano a € **175.048,59**. Inoltre, si è condivisa la funzione deflattiva assegnata dal legislatore al giudizio **abbreviato**, e dai convenuti che ne hanno fatto richiesta sono stati recuperati nel 2023 € **5.080,00**. A seguito di adesione al rito **monitorio** sono stati recuperati € **1.768,76**.

Il recupero complessivo per cassa ammonta ad € **679.457,33**.

V. LA TUTELA DELLE FACOLTÀ DIFENSIVE

Con la direttiva n. 1/2022 si è disposta la digitalizzazione dei flussi di lavoro su piattaforma *Sharepoint*, predisposta per le esigenze della Procura di Trento. La digitalizzazione si è rivelata efficace nel consentire di razionalizzare, anche sul piano operativo, aspetti delicati del codice di giustizia contabile che coinvolgono i diritti delle parti.

A seguito del D.P. 126/2022, entrato in vigore il 1° settembre 2022, i difensori delle parti accedono ai fascicoli istruttori mediante piattaforma FOL. La Segreteria della Procura, subito dopo la ricezione della procura alle liti, valutatane la regolarità, trasmette al legale una comunicazione di disponibilità del fascicolo, unitamente al manuale per l'accesso alla piattaforma. In questa fase di transizione la Segreteria è impegnata nel fornire supporto ai legali per quanto concerne l'accesso alla piattaforma.

Analogamente, per quanto attiene al deposito di atti e documenti, gli stessi, a seguito del loro caricamento sulla piattaforma informatica da parte del Legale, vengono prontamente ricevuti dalla Segreteria che, accettato il deposito, provvede a inserire il documento nel flusso informatico presente su *Sharepoint*.

A tutela delle facoltà difensive preprocessuali, a fronte di 5 richieste di proroga dei termini per il deposito delle deduzioni difensive, è stato sempre concesso da questo ufficio un ulteriore termine, nella logica di un contemperamento con la ragionevole durata del procedimento.

Nel 2023, infine, sono state avanzate tre richieste di rito abbreviato; per due di esse, verificata la sussistenza dei presupposti, è stato dato parere positivo da parte della Procura. Per un'altra invece, poiché dalla prospettazione di questo Ufficio sussisteva un'ipotesi di illecito arricchimento, è stato dato parere negativo.



CORTE DEI CONTI

VI. CONCLUSIONI.

Nel 2024 si attendono decisioni importanti, prima fra tutte la sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, che inserendo l'articolo 60 bis all'ordinamento del personale (l.p. 7/97), ha affidato al collegio dei revisori della Provincia il controllo sui contratti collettivi, sino alla definizione della riforma delle norme di attuazione dello Statuto, per disciplinare presso la Provincia di Trento il controllo previsto dall'articolo 47 del d. lgs. n. 165/2001. La successiva modifica della norma non fa venire meno l'interesse della pronuncia del Giudice delle leggi per il periodo di vigenza ove ingenti già risultino gli esborsi impegnati e sostenuti per onerare contratti collettivi sottoscritti senza essere stati preventivamente trasmessi alla locale Sezione di controllo. Per la rilevanza della questione non si dubita che sia primario l'interesse della Provincia a ottenere un vaglio di alta legalità sul proprio operato da parte della Consulta.

In attesa delle importanti decisioni che interverranno nel 2024, si conclude ribadendo le richieste e gli auspici finali contenuti nell'intervento di udienza.

Trento, 16 febbraio 2024

Gianluca Albo



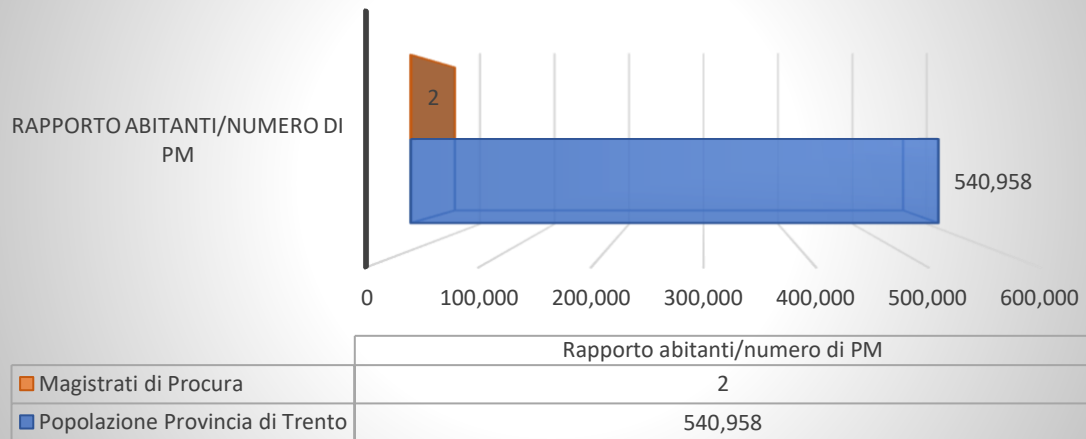
CORTE DEI CONTI

Indice dei Grafici

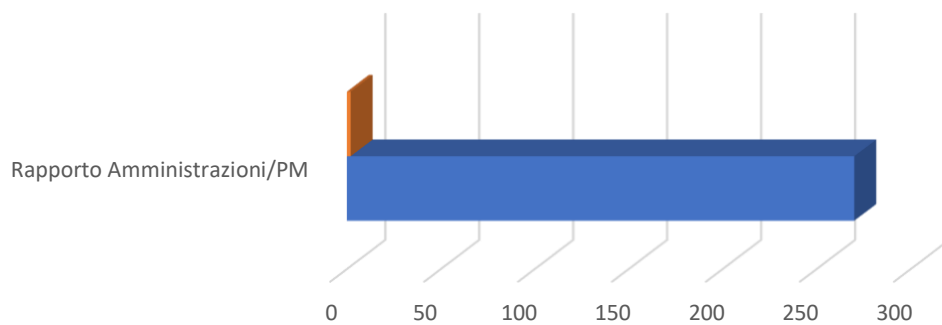
Contesto territoriale	II
Flusso generale	III
Attività istruttoria	V
Attività in fase di giudizio	VI
Sentenze di 1° grado	VIII
Sentenze di 2° grado	IX
Attività in fase di esecuzione	X

Contesto territoriale

Rapporto abitanti/numero di PM



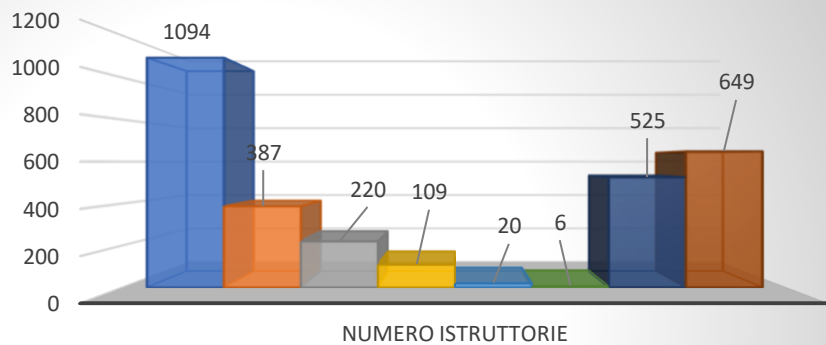
Rapporto Amministrazioni/numero di PM



	Rapporto Amministrazioni/PM
Numero PM	2
Amministrazioni vigilate	270

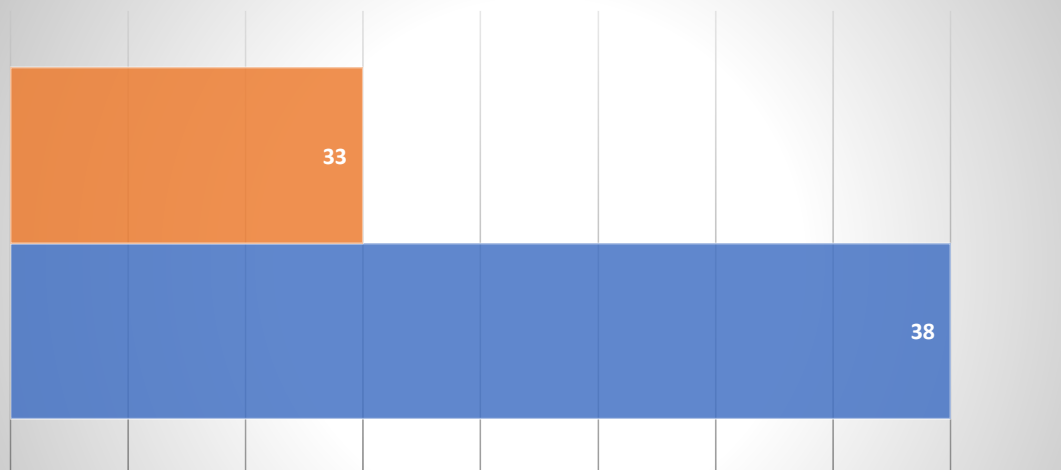
Flusso generale

Responsabilità amministrativa 2023



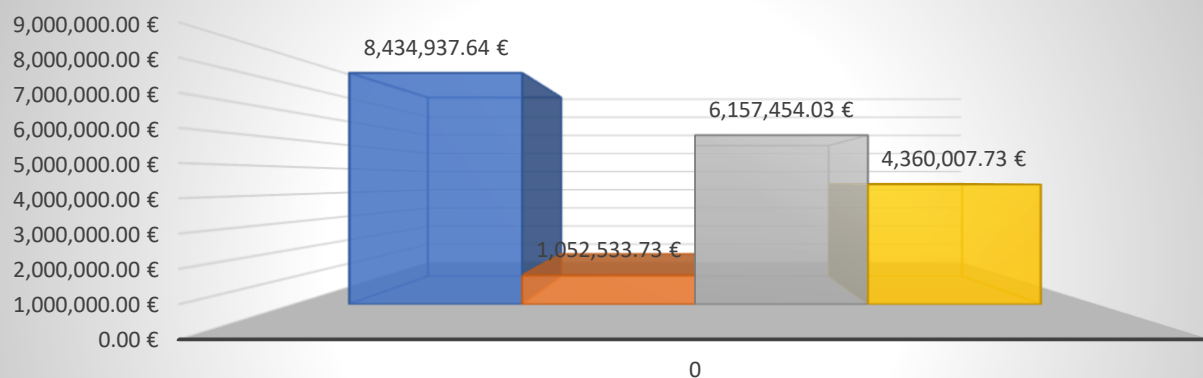
	Numero istruttorie
Giacenza inizio anno	1094
Denunce pervenute	387
Archiviazioni immediate ex art. 54 cgc	220
Istruttorie Aperte	109
Citazioni	20
Istruttorie riunite	6
Istruttorie archiviate	525
Giacenza fine anno	649

Pareri su conti giudiziali anno 2023



	Numero di conti
Relazioni di scarico	33
Conti giudiziali esaminati	38

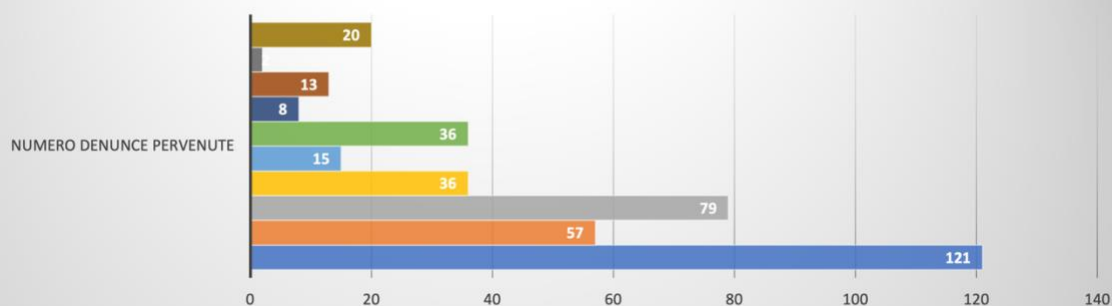
Rappresentazione finanziaria anno 2023



	0
Inviti a dedurre	8,434,937.64 €
citazioni	1,052,533.73 €
Appelli	6,157,454.03 €
Riassunzioni	4,360,007.73 €

Denunce pervenute nell'anno 2023

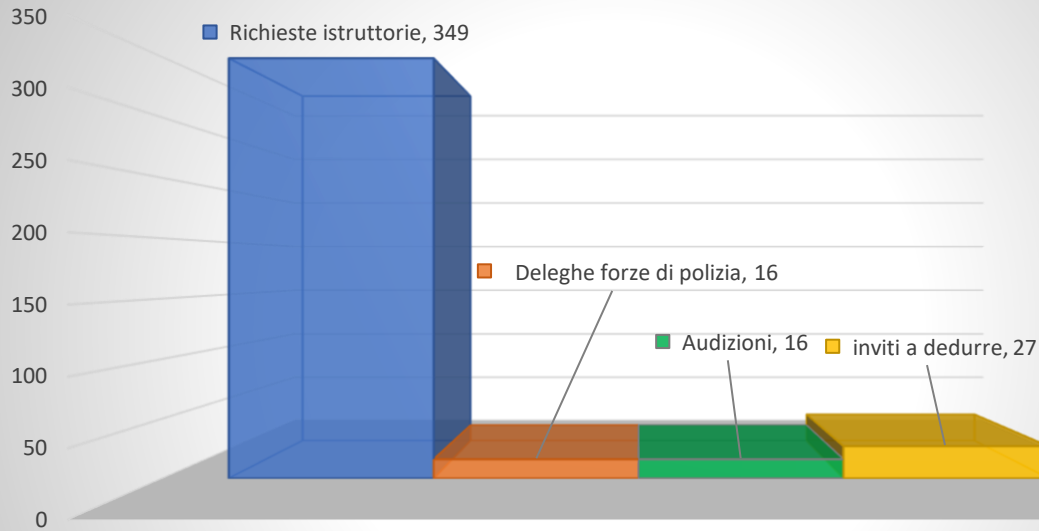
Provenienza denunce 2023



	Numero denunce pervenute
ALTRO	20
MAGISTRATURA	2
CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI	13
STAMPA - MASS MEDIA	8
STATO	36
CORTE DEI CONTI	15
DENUNCIANTE ANONIMO	36
DENUNCIANTE PRIVATO	79
ENTE PUBBLICO	57
ENTE LOCALE	121

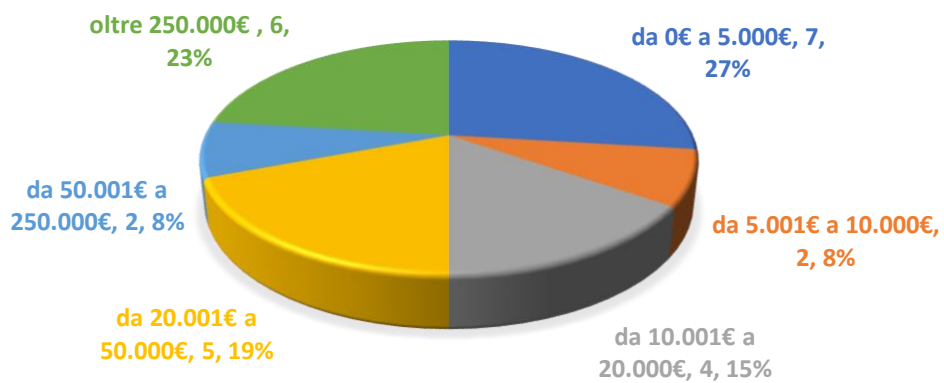
Attività istruttoria

Riepilogo attività istruttoria - Anno 2023

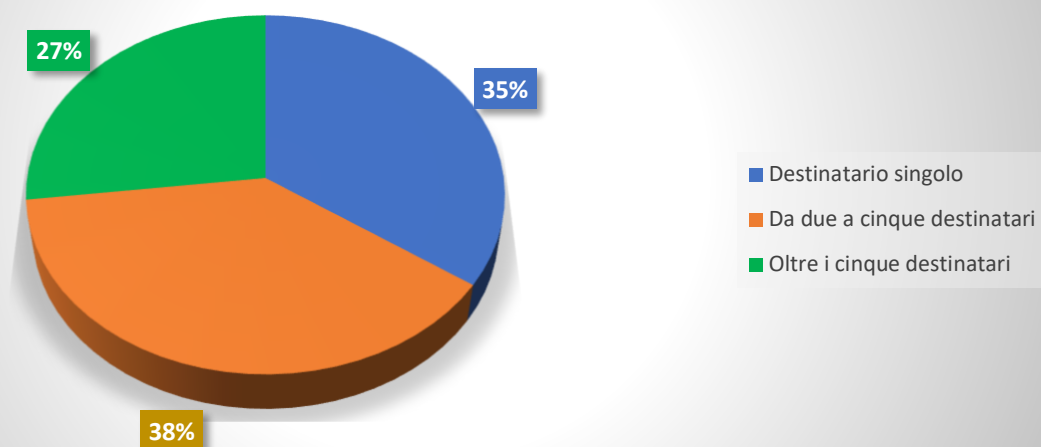


	0
Richieste istruttorie	349
Deleghe forze di polizia	16
Audizioni	16
inviti a dedurre	27

INVITI A DEDURRE PER VALORE CONTESTATO 2023

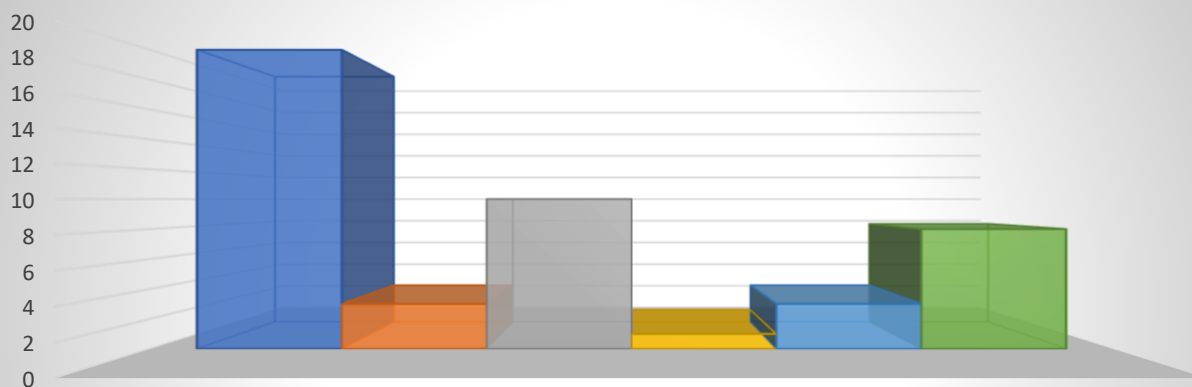


Inviti a dedurre per numero di destinatari 2023



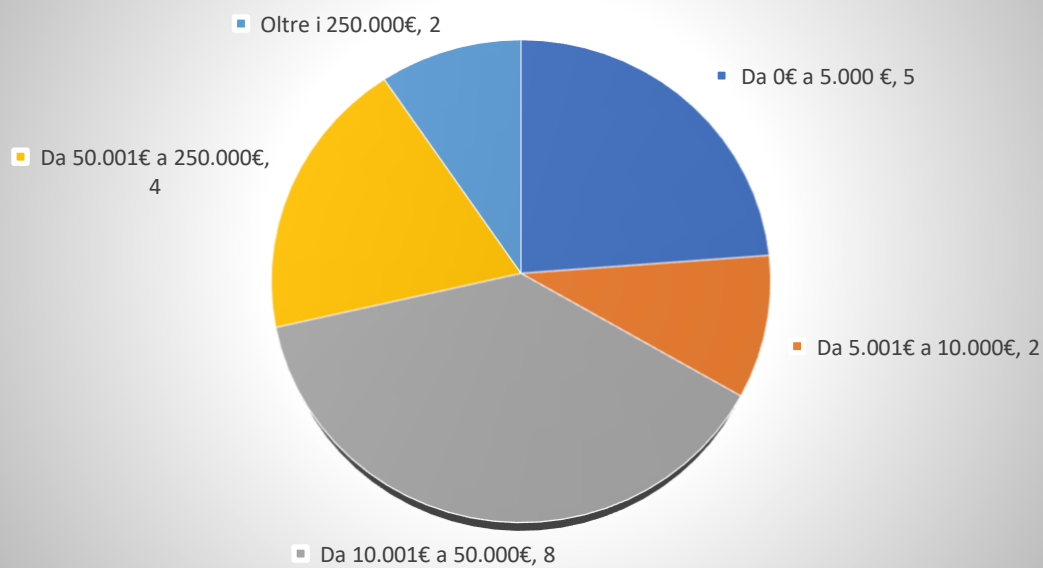
Attività in fase di giudizio

Attività in fase di giudizio 2023

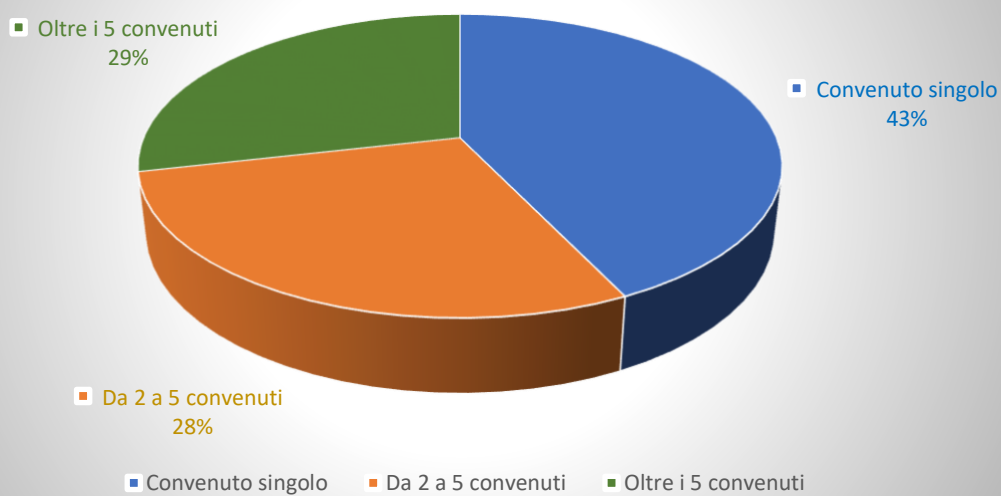


	Atti
Citazioni	20
Pareri per riti monitori	3
Appelli	10
Riassunzioni	1
Pareri su giudizi abbreviati	3
Ricorsi per resa di conto	8

Atti di citazione per importo contestato anno 2023

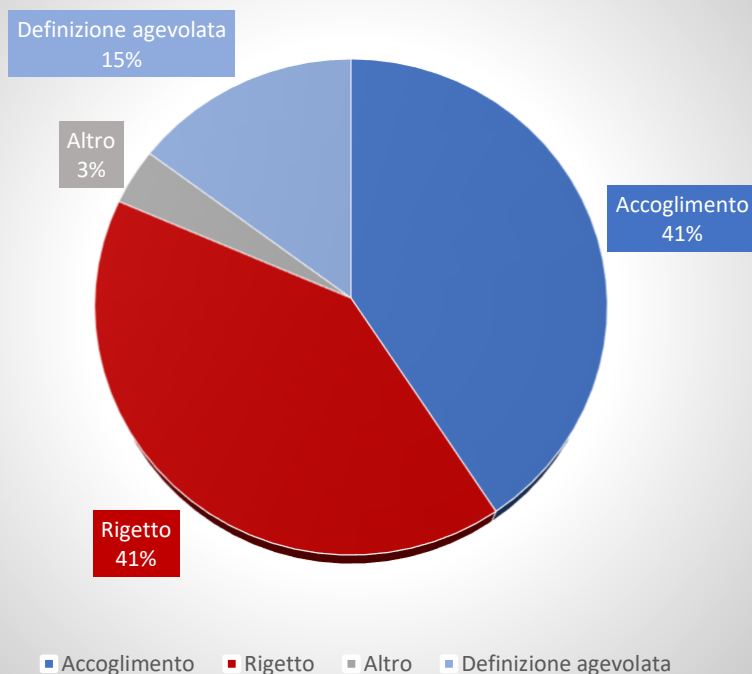


Atti di citazione per numero di convenuti anno 2023

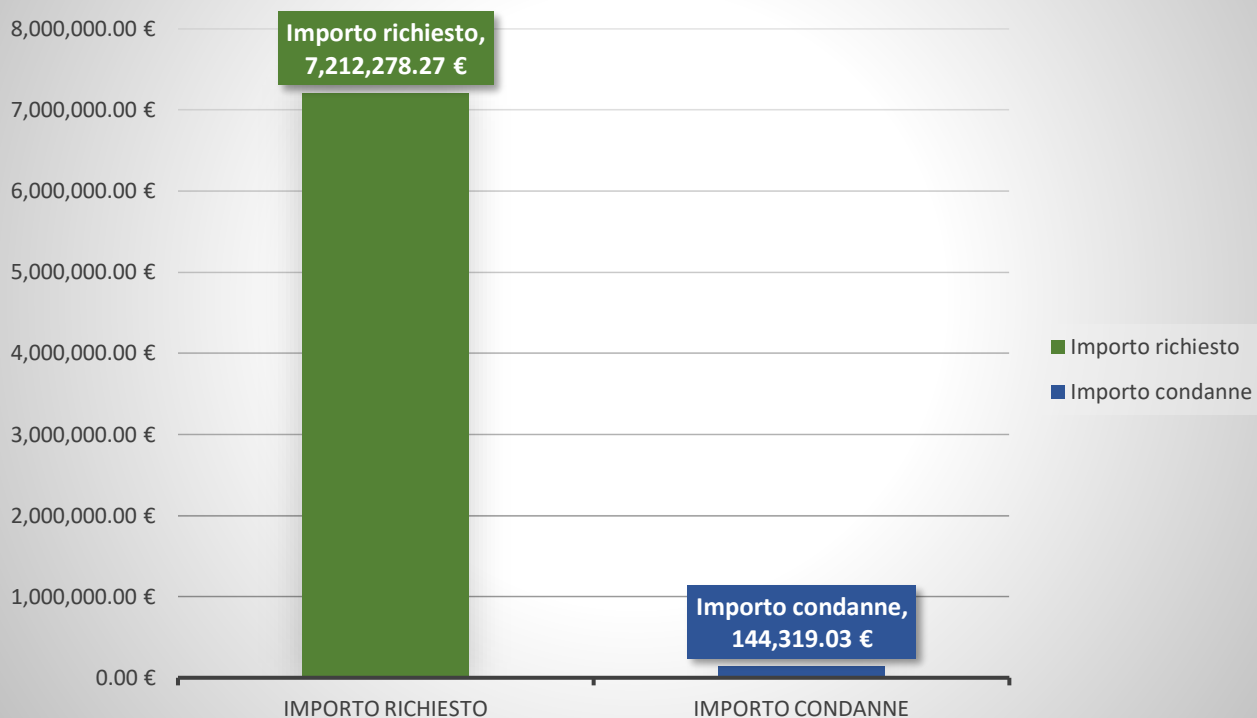


Sentenze di 1° grado

Esito prospettazioni accusatorie in primo grado

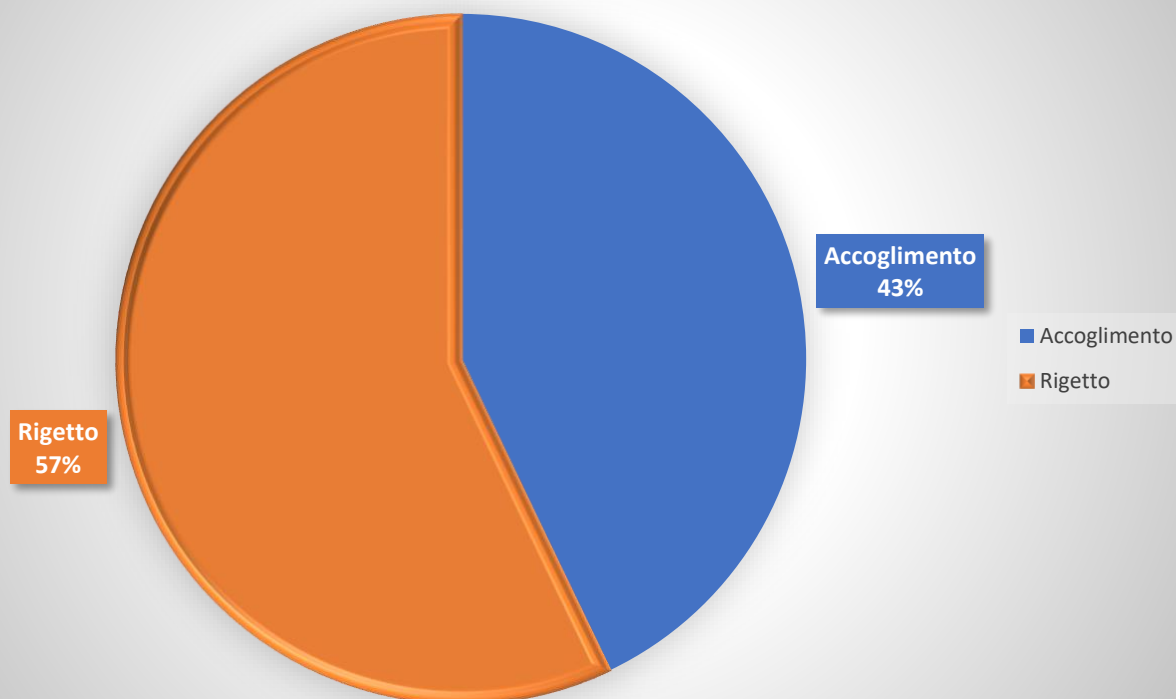


Esito prospettazioni accusatorie in primo grado in rapporto all'ammontare del danno



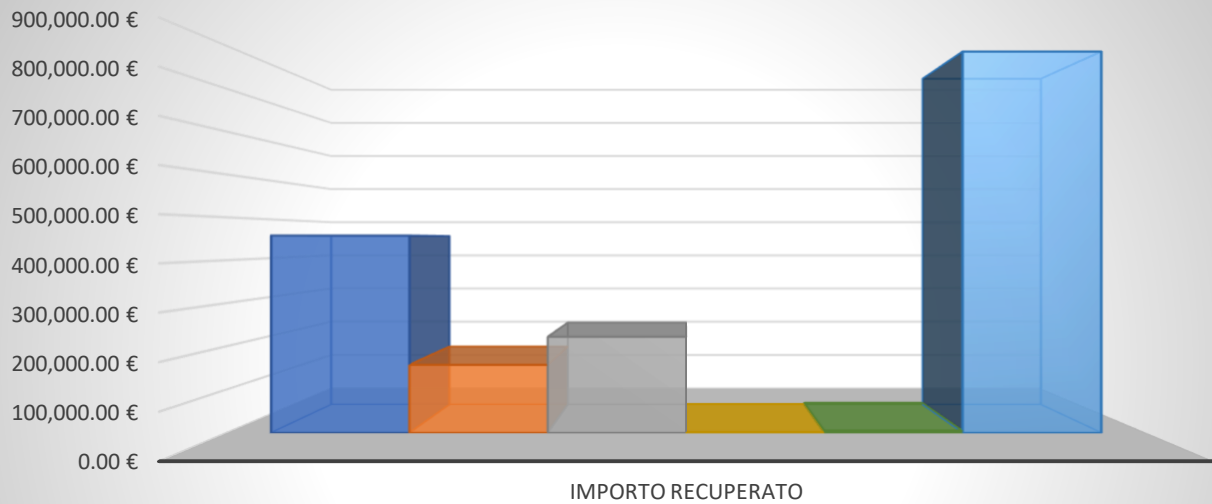
Sentenze di 2° grado

Esito prospettazioni accusatorie in appello



Attività in fase di esecuzione

Reintegrazione per cassa anno 2023



	Importo recuperato
■ Recupero in fase istruttoria	457,606.17 €
■ A seguito di invito a dedurre	157,048.59 €
■ Esecuzione delle sentenze di condanna	221,851.16 €
■ Adesione a rito monitorio	1,768.76 €
■ Adesione a rito abbreviato	5,080.00 €
■ Totale recuperato per cassa nel 2022	886,196.56 €

